



Comune
di Tolentino
Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 18/12/2003, riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 09/11/2004

Art. 1
COSTITUZIONE DEL GRUPPO

E' costituito il "Gruppo comunale di protezione civile" del comune di Tolentino; il gruppo non ha scopo di lucro.

Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune.

L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2
PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il coordinatore tecnico, possono essere ammessi anche altri soggetti, a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi comunali di altri comuni.

Nel caso di persona che appartenga ad un gruppo comunale e ad una associazione o corpo è ammessa la partecipazione al gruppo comunale a condizione che il volontario indichi in quale struttura, prevalentemente, presterà la propria opera in caso di emergenza.

Art. 3
COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco e dal Coordinatore tecnico del Gruppo, secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni fino alla espulsione dal Gruppo.

Art. 4
COMPITI DEL SINDACO

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- ratifica la nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità;
- può proporre, con provvedimento motivato lo scioglimento del Gruppo;
- accetta le domande di adesione.

Art. 5 VITA DEL GRUPPO

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna.

In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione.

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 3 alla Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 OPERATIVITA' DEL GRUPPO

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato.

Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della Legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a disposizione ed è da questa coordinato.

Art. 7 RESOCONTI DELL'IMPIEGO

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione e, se attiva, dell'Amministrazione provinciale.

Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco.

A richiesta dell'amministrazione regionale, anche per consentire gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro, o estratti dello stesso, saranno consegnati alla stessa.

Art. 8 LOCALITA' D'IMPIEGO

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi

dell'Ente e, di conseguenza, il Gruppo potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile.

Se il Gruppo comunale presta la sua opera fuori dei confini comunali, previa specifica disposizione del Sindaco di appartenenza, entra nelle disponibilità del Sindaco ospitante.

Art. 9 AMMISSIONI E SIMBOLI

L'Ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato.

Il Sindaco, in accordo con il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del volontario stesso, del Gruppo di appartenenza e la specifica funzione ricoperta.

Art. 10 ADDESTRAMENTO E MATERIALI

Il Gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento — anche nelle attività più strettamente operative — dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che per età o altre cause non sono in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso.

E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del materiale utilizzatore di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni Amministrative.

L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11 DIRITTI DEI VOLONTARI

Agli aderenti al Gruppo di volontariato comunale di protezione civile, legittimamente impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, comprese quelle destinate ai cittadini, preventivamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Art. 12
RICHIESTE RIMBORSI

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 11 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia.

Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, in attesa che vengano redatti specifici regolamenti, si applicherà per analogia quanto previsto dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 13
COLLABORAZIONE GRUPPI INTERCOMUNALI

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei comuni contermini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

Art. 14
NORME FINANZIARIE

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputate le spese necessarie per l'attività del Gruppo.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni.

Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una quota non superiore al 10% delle somme così raccolte, potrà essere utilizzato per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del Gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art. 15
DISPOSIZIONI FINALI

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 ed altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.